MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Art. 10-bis

Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi negli edifici scolastici

Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica sono attuate entro il 31 dicembre 2015. Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della normativa sulla costituzione delle classi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione.
All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 12 novembre 2013, non più in vigore dal 27 febbraio 2016 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca
Estremi	Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104
Capo	II — Disposizioni per le scuole
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-istruzione-universita-e-ricerca/art-10-bis-disposizioni-in-materia-di-prevenzione-degli-incendi-negli-edifici/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it